



PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)

SCHEMA di CONVENZIONE ex art. 15 della L. n. 241/1990 per la REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI AL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” ex art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del DL 59/2021

Linea di intervento 1.1: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”. CUP I83C2200064005

TRA

Regione del Veneto, (C.F. 80007580279, Partita IVA 02392630279), di seguito denominata “Regione”, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, 30123, rappresentata ai fini del presente atto da, in qualità di,

e

..... (di seguito, “...”), C.F. e P.IVA, con sede legale in, via, rappresentata, agli effetti del presente atto, da, in qualità di

di seguito congiuntamente definite “**le Parti**”,

VISTA la Legge 28 giugno 2016, n. 132 con cui è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA);

VISTO il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, che destina ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. E) la somma di euro 500,01 milioni per la realizzazione del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, strettamente collegato all’azione di riforma oggetto della Missione 6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)», con una programmazione pluriennale 2021-2026;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, che individua, per ciascuno degli investimenti del PNC di competenza del Ministero della Salute, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio. In particolare, nell’allegato al predetto decreto viene illustrata, tra l’altro, la scheda del progetto “Salute, ambiente, biodiversità e clima” (p. 62), che declina cinque interventi specifici e ne riporta il cronoprogramma procedurale e una relazione illustrativa;

CONSIDERATO che, in data 30 dicembre 2021, è stato sottoscritto, tra il Ministero della Salute – Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Istituto Superiore Sanità (ISS) e il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, l’ “Accordo ai sensi dell’art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione degli investimenti del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima (art. 1, comma 2, lett. e), punto 1) del D.L. 59/2021”; a tale accordo è allegato un Piano Operativo, quale strumento tecnico di supporto all’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR e dal PNC.

CONSIDERATO altresì, che il comma 1 dell’art. 10 (Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo) del predetto Accordo stanza, per il periodo 2021-2026, un finanziamento complessivo di euro 415.379.000 per la realizzazione dell’intervento 1.1 “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”, da ripartirsi come di seguito:



4c390f12



- Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione sanitaria): euro 1.866.435;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione Ecologica): euro 49.420;
- Istituto Superiore di Sanità: euro 34.650.915;
- ISPRA: euro 619.522;
- Assessorati Sanità: euro 8.022.311;
- ASL: euro 246.465.926;
- IZS: euro 1.348.967 (0,32%);
- ARPA: euro 122.355.504 (29,46%);

DATO ATTO che, in tale contesto, le risorse regionali complessive destinate al finanziamento delle strutture del Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici - SRPS (ultime quattro strutture) ammontano ad euro 378.192.708,00, da ripartire poi tra i soggetti eleggibili di ciascuna regione e provincia autonoma individuati nel Piano in oggetto, tenendo conto che, nell'ambito di ciascuna quota regionale, una parte non inferiore al 29 % è da destinare alle ARPA/APPA.

CONSIDERATO che, sulla base dei criteri definiti nel Piano, la Regione del Veneto risulta beneficiaria di un finanziamento complessivo massimo per gli anni 2021-2026 di euro 26.913.363,00, che sarà liquidato dall'Istituto Superiore di Sanità anno per anno sulla base delle richieste di fabbisogno pervenute dalla Regione e verrà da questa successivamente ripartito tra i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto, Azienda Zero, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria (quale struttura regionale competente in materia di Ambiente e Salute), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), quali componenti per la Regione Veneto della rete SNPS-SNPA.

CONSIDERATO che, in data 31 marzo 2022, l'ISS ha pubblicato l'Avviso concernente il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), Sistema "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", al fine di ripartire la quota parte del finanziamento complessivo di euro 415.379.000,00 relativa all'annualità 2021, attraverso l'allocazione di euro 51,49 milioni a favore delle strutture SNPA, comprensivi della quota di euro 619.522,00 a favore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

DATO ATTO che, all'esito delle procedure concorsuali, l'ISS ha stipulato gli Accordi operativi con gli enti realizzatori degli interventi di cui al predetto Avviso (quattro ARPA capofila, designate da ASSOARPA, ed ISPRA), con relativa assegnazione delle risorse spettanti. All'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) è stato attribuito per il 2021 un finanziamento pari ad euro 3.620.101,00, utilizzato per concludere, entro il 31/12/2022, il percorso di attuazione del Progetto denominato "Rete di monitoraggio della qualità dell'aria di ARPAV", per l'ammodernamento della rete e dei mezzi mobili in dotazione dell'Agenzia, unitamente all'acquisizione di alcuni fondamentali strumenti di laboratorio nonché del Progetto "Percorso strategia cambiamenti climatici";

VISTO il D.L. 30/04/2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29/06/2022, n. 79, che ha istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), ha definito le principali funzioni della rete e ne ha indicato i componenti;

VISTO, altresì, il Decreto del Ministero della Salute 9 giugno 2022, recante "Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema Nazionale Prevenzione Salute da rischi ambientali e climatici (SNPS)", che ha descritto i compiti specifici che ciascun ente componente del SNPS dovrà svolgere per l'espletamento delle funzioni declinate nel citato D.L. 36/2022;

DATO ATTO che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha dato avvio alla programmazione degli ulteriori interventi infrastrutturali e strumentali afferenti agli anni successivi al 2021, chiedendo alle regioni e province autonome di censire tutte le strutture operanti nell'ambito del SNPS-SNPA e di predisporre una richiesta di fabbisogni funzionali al rafforzamento complessivo di infrastrutture e servizi da finanziare nell'ambito del PNC-PRACSI, classificandoli per livello di priorità, sulla base delle linee guida e delle procedure elaborate dall'ISS e condivise con il Comitato di coordinamento strategico del PNC.



4c390f12



CONSIDERATO che la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha eseguito una ricognizione interna al territorio regionale, raccogliendo, valutando e trasmettendo all'Istituto Superiore di Sanità, tramite apposita piattaforma digitale, i censimenti e le richieste di fabbisogni di priorità 1 pervenuti dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto, da Azienda Zero e da ARPAV, unitamente al censimento e alla richiesta di fabbisogni di priorità 1 della stessa Direzione, per l'anno 2022.

PRESO ATTO che, al termine della predetta ricognizione e all'esito della valutazione svolta dal Team Tecnico Scientifico su incarico del Comitato di coordinamento strategico del PNC, con decreto n. 1119 del 19/12/2022 il Direttore Generale delle risorse umane ed economiche dell'Istituto Superiore di Sanità ha approvato la ripartizione del finanziamento richiesto dalle regioni e province autonome per l'anno 2022 e, in particolare, ha approvato la richiesta di fabbisogni di priorità 1 presentata dalla Regione del Veneto, così come integrata in data 15/11/2022, pari ad un totale di euro 7.850.648,57 per l'anno 2022.

VISTA la D.G.R. n. 108 del 30/01/2023, che ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione (definito "Accordo Operativo") tra l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione del Veneto e ha ripartito il finanziamento relativo all'anno 2022, pari a complessivi euro 7.850.648,57, tra i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto, Azienda Zero, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e ARPAV, come di seguito, sulla scorta delle richieste dei fabbisogni di priorità 1 da questi presentate:

- Azienda ULSS 1: euro 74.900,00;
- Azienda ULSS 2: euro 209.443,57;
- Azienda ULSS 3: euro 366.100,00;
- Azienda ULSS 4: euro 28.500,00;
- Azienda ULSS 5: euro 28.500,00;
- Azienda ULSS 6: euro 78.222,00;
- Azienda ULSS 7: euro 68.350,00;
- Azienda ULSS 8: euro 28.500,00;
- Azienda ULSS 9: euro 107.700,00;
- Azienda Zero: euro 31.500,00;
- Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria: euro 305.200,00;
- ARPAV: euro 6.523.733,00.

PRESO ATTO che il citato Accordo Operativo, stipulato tra l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione del Veneto, è stato sottoscritto in data 15/02/2023;

RITENUTO opportuno procedere, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, alla stipula di singole convenzioni tra la Regione del Veneto e ciascuna Azienda ULSS del Veneto, Azienda Zero e ARPAV, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza e le modalità di erogazione del finanziamento 2022, per la realizzazione degli obiettivi dell'investimento 1.1 "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata";

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue,

Art. 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamati.

Art. 2

(Finalità e oggetto della Convenzione)

Con la presente convenzione si intende attivare una collaborazione tra la Regione del Veneto, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto, Azienda Zero e ARPAV per la realizzazione a livello regionale degli obiettivi previsti dall'investimento 1.1 "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", facente parte del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,



4c390f12



denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)».

Si intendono, altresì, definire le modalità di trasferimento del finanziamento 2022, riferito ai fabbisogni di priorità 1, a favore dei beneficiari, sulla scorta della ripartizione approvata dalla D.G.R. n. 108 del 30/01/2023.

Art. 3 (Impegni della Regione)

Ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Operativo, la Regione è "Soggetto realizzatore" dell'investimento ed è centro di responsabilità amministrativa ai fini della contrattualizzazione e relativi obblighi con il "Soggetto attuatore" ISS.

La Regione si impegna a:

- svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza garantendo il rispetto del cronoprogramma degli investimenti di cui all'Allegato 3 dell'Accordo operativo;
- tenere costantemente aggiornato l'ISS sullo svolgimento delle attività previste per tutta la durata dell'Accordo Operativo;
- assicurare il rispetto delle tempistiche stabilite dal DM MEF 15 luglio 2021, tenendo conto dei tempi richiesti dagli iter amministrativi dei soggetti beneficiari;
- assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementare, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- promuovere il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, e fornire ai soggetti beneficiari gli elementi informativi utili al fine dell'adozione di misure antifrode efficaci e proporzionate;
- promuovere tempestivamente il recupero delle risorse da parte dell'ISS, nei casi previsti;
- trasmettere all'ISS le relazioni intermedie e finali delle attività svolte dai soggetti beneficiari, nonché le rendicontazione delle spese da questi sostenute, redatta utilizzando il format di cui all'Allegato 4 dell'Accordo Operativo.

La Regione si impegna, altresì, a trasferire ai soggetti beneficiari, per il tramite di Azienda Zero, l'importo complessivo di euro 7.850.648,57, secondo la ripartizione definita dalla D.G.R. n. 108 del 30/01/2023, che si riporta, e nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dagli artt. 5 e 9 dell'Accordo Operativo:

- Azienda ULSS 1: euro 74.900,00;
- Azienda ULSS 2: euro 209.443,57;
- Azienda ULSS 3: euro 366.100,00;
- Azienda ULSS 4: euro 28.500,00;
- Azienda ULSS 5: euro 28.500,00;
- Azienda ULSS 6: euro 78.222,00;
- Azienda ULSS 7: euro 68.350,00;
- Azienda ULSS 8: euro 28.500,00;
- Azienda ULSS 9: euro 107.700,00;
- Azienda Zero: euro 31.500,00;
- ARPAV: euro 6.523.733,00.

Art. 4

(Impegni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto/Azienda Zero / ARPAV)

..... si impegna a:

- a) svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza garantendo il rispetto del cronoprogramma degli investimenti di cui all'Allegato 3 dell'Accordo operativo;
- b) assicurare che le attività poste in essere siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNC, con le indicazioni fornite dall'ISS e dalla Regione del Veneto e con le linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerenti alla corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune;
- c) aggiornare periodicamente la Regione del Veneto, sulla base delle indicazioni da questa fornite, circa lo stato di avanzamento delle attività e delle spese sostenute;
- d) assicurare il rispetto delle tempistiche stabilite dal DM MEF 15 luglio 2021;



4c390f12



- e) promuovere il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità e fornire alla Regione gli elementi informativi utili al fine dell'adozione di misure antifrode efficaci e proporzionate;
- f) assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNC, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- g) organizzare le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare la realizzazione degli interventi nel rispetto delle tempistiche indicate nel Cronoprogramma Allegato 3 dell'Accordo operativo;
- h) conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit;
- i) garantire la collaborazione per il recupero delle risorse da parte dell'ISS nei casi previsti;

Art. 5

(Verifiche e relazioni sull'attività)

..... si impegna a trasmettere alla Regione, entro i 10 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento e di un rendiconto (utilizzando il format di cui all' Allegato 4 dell'Accordo Operativo), che riporti le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione, secondo quanto previsto dagli Allegati 2 e 3 dell'Accordo Operativo.

....., contestualmente alla trasmissione del rapporto tecnico sullo stato avanzamento lavori, dovrà produrre una dichiarazione relativa l'adempimento ai vincoli DNSH (Do no significant harm) nell'attuazione degli interventi di propria competenza (art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852).

I rapporti finanziari di cui al primo comma dovranno essere redatti nel rispetto delle voci di spesa indicate nel documento Allegato 1 dell'Accordo Operativo, che riporta le richieste di fabbisogni approvate dall'ISS. È fatta salva la possibilità di apportare parziali e moderate variazioni all'allocazione delle risorse ivi descritta, permettendo di operare una diversa acquisizione di beni a fronte di sopravvenute ragioni organizzative, ferma restando l'invarianza del finanziamento complessivo spettante a ciascun beneficiario.

Art. 6

(Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo)

Per l'attuazione degli obiettivi relativi all'intervento 1.1 "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", alla luce della richiesta di fabbisogni presentata, è stata attribuita a per il 2022 la somma di euro

Tale importo sarà trasferito dalla Regione a, previo incasso dall'Istituto Superiore di Sanità, con le seguenti modalità:

- una prima quota, pari al 30%, al momento della sottoscrizione della Convenzione;
- una seconda quota, pari al 50%, a seguito della positiva valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità delle rendicontazioni di cui all'art. 5;
- la restante quota del 20% a saldo, a conclusione degli interventi previsti.

Il trasferimento delle risorse avverrà unicamente a titolo di rimborso spese e costi sostenuti, senza margini di guadagno e senza che gli stessi costituiscano alcuna forma di corrispettivo per l'attività svolta, essendo la presente convenzione esclusivamente ispirata alla cooperazione istituzionale e non configurabile in alcun modo quale contratto a prestazioni corrispettive.

L'eventuale mancato o ritardato invio della documentazione di cui all'art. 5 comporterà ripercussioni negative sull'erogazione dei relativi fondi, in relazione alle corrispondenti determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'ISS.

In ogni caso la sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione dei finanziamenti da parte di ISS determinerà, correlativamente, l'esonero temporaneo e definitivo, della Regione del Veneto dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti a favore di

Qualora l'ISS non valutasse positivamente le relazioni di cui all'articolo che precede, si impegna a restituire alla Regione del Veneto le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità e i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione stessa.



4c390f12



I trasferimenti di cui alla presente Convenzione, avendo natura contributiva, sono da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Articolo 7

Responsabili dell'esecuzione contrattuale

Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, ciascuna Parte individua un Responsabile dell'esecuzione contrattuale per la gestione e per il coordinamento delle attività come segue:

- per:
- per la Regione: il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il proprio Responsabile dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra Parte.

Art. 8

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati personali, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente convenzione o comunque in relazione ad essa in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione, per la sua durata.

Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente convenzione. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

La presente convenzione è regolata, per quanto attiene il trattamento dei dati personali, dal Regolamento EU 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018.

Articolo 9

(Obblighi di sostenibilità)

..... si impegna a gestire gli investimenti, garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale da parte del soggetto attuatore. Le parti si impegnano, inoltre, a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione dell'ISS e del Ministero della Salute, assicurando la stabilità del progetto entro i limiti di cui alla normativa eurounioniale.

Art. 10

(Durata)

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa fino alla data del 31/12/2026, salvo proroga dei tempi indicati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2021.

Art. 11

Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Venezia, previo tentativo di bonaria composizione stragiudiziale.

Art. 12

Imposta di bollo e di registro

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A, Parte Prima del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i, con oneri a carico delle Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

Articolo 13

(Disposizioni finali)



4c390f12



Le parti convengono che la presente convenzione è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola. Le modifiche apportate alla presente convenzione dovranno essere effettuate ed approvate per iscritto.

Il presente atto si compone di 13 articoli ed è sottoscritto, a pena di nullità, con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, con firma elettronica avanzata o altra firma elettronica avanzata.

REGIONE del VENETO

.....



4c390f12

